

# Comune di COSSANO C.se

Città Metropolitana di Torino

Verbale n.4 del 13/03/2024 Comune di Cossano Canavese

Oggetto:

**Parere sulla delibera di**

**“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 - ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del d,lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 12/11/2011 n. 183 – approvazione”**

L'anno 2024 il giorno tredici del mese di marzo si è riunito

L'ORGANO DI REVISIONE

in persona del Dottor **ANDREA FRANCIOSI**

per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 20 marzo 2024 avente ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 - ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del d,lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 12/11/2011 n. 183 – approvazione”;

**RICHIAMATO** l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 nel quale è previsto che gli organi di revisione accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

**VISTI:**

- L'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i, il quale stabilisce il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale;
- L'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- L'articolo 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e in particolare il comma 2, il quale stabilisce che a decorrere dal 20/04/2020:
  - i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto

pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti

- il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
- Il DPCM 17/03/2020 pubblicato l'11/09/2020 ha individuato il metodo di calcolo delle capacità assunzionali, le fasce demografiche, i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore;
- La deliberazione che aggiorna il piano triennale del fabbisogno del personale e determina la capacità assunzionale;
- I documenti allegati con i calcoli della capacità assunzionale e dell'incremento di spesa ammissibile;
- I pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012

Il DPCM del 17/03/2020 nella Tabella 1 fissa i valori soglia, in relazione alla popolazione residente, del rapporto tra la spesa di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (2019-2020-2021) al netto dell'FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, che i Comuni devono rispettare.

I Comuni che si collocano al di sotto di tale valore soglia possono incrementare la propria spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Per il Comune di Cossano Canavese il valore soglia da rispettare è 29,50%, valore rispettato in quanto si colloca al 20,96%.

Dalle tabelle allegate alla deliberazione, il rapporto di spesa del personale sulle entrate correnti dell'ultimo triennio del Comune di Cossano Canavese si colloca al di sotto del valore soglia fissato nella Tabella 1

#### **DATO ATTO CHE:**

- L'Ente ha approvato il DUP 2024-2026;
- L'Ente, si colloca al di sotto del valore soglia fissato nella Tabella 1;
- L'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 67/2000

#### **ESPRIME**

per quanto di competenza **parere favorevole** all'approvazione della deliberazione con oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 - ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 12/11/2011 n. 183".

In funzione della tempistica con cui l'Ente procederà all'assunzione dovranno essere adottate altresì le correlate delibere di variazione di bilancio sia per quanto concerne l'aggiornamento delle spese del personale che per quanto concerne le spese per servizi finanziari

**IL REVISORE**

